

Deliberazione 16 febbraio 2009 – VIS 11/09

Irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti del Comune di Castiglione di Sicilia

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 febbraio 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 luglio 1996;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT per il primo periodo di regolazione);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: TIT per il secondo periodo di regolazione);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;
- le deliberazioni dell'Autorità 13 dicembre 2004, n. 212/04 e 23 dicembre 2005, n. 287/05;
- le deliberazioni dell'Autorità 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05 e 28 settembre 2005, n. 201/05;
- le deliberazioni dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05 e 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 61/06;
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2008, VIS 2/08.

Fatto

1. Con deliberazione 4 febbraio 2008 - VIS 2/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti del Comune di Castiglione di Sicilia (di seguito: Comune di Castiglione o Comune), un'istruttoria formale per l'accertamento e la sanzione delle seguenti violazioni, riscontrate sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, nonché delle dichiarazioni rese, nel corso degli accertamenti effettuati presso gli uffici del Comune stesso:
 - a) in relazione ai contratti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c), del TIT per il secondo periodo di regolazione:
 - i. violazione dell'obbligo di fatturare la componente tariffaria COV1 prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del TIT stesso, durante l'anno 2005;
 - ii. violazione dell'obbligo di fatturare la predetta componente tariffaria COV1, nonché la componente MIS1 di cui all'articolo 39, comma 1 del medesimo TIT, durante l'anno 2006;
 - iii. violazione dell'obbligo di fatturare la componente tariffaria MCT di cui all'articolo 1, comma 1 del TIT stesso, durante l'anno 2005;
 - b) con riguardo ai contratti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c), del TIT per il secondo periodo di regolazione, violazione dell'articolo 13, comma 2 del citato TIT per avere il Comune di Castiglione in regime tariffario semplificato applicato, negli anni 2005-2006, ad un cliente finale l'opzione tariffaria bioraria identificata con il codice SB2 approvata dall'Autorità con deliberazioni n. 212/04 e n. 287/05 in riferimento ad Enel Distribuzione, in luogo dell'opzione tariffaria TV2;
 - c) in relazione al punto di prelievo cui è stata illegittimamente applicata la predetta opzione tariffaria SB2:
 - i. violazione dell'obbligo di sommare tutte le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/KWh e in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, previste dal TIT per il secondo periodo di regolazione, attribuendo a dette componenti i valori fissati dall'Autorità (nelle tabelle 2.1 e 26 richiamate, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 6, comma 1, della deliberazione n. 135/04, nelle tabelle 9 e 18 richiamate, rispettivamente, dagli articoli 22, comma 1, lettera b), e 39, comma 1. del TIT per il secondo periodo di regolazione, nella tabella 5.2 richiamata dall'articolo 4, comma 4, della deliberazione n. 201/05, nella tabella 8 allegata alla deliberazione n. 133/05, cui fa rinvio l'articolo 4, comma 6, della deliberazione n. 201/05, nella tabella 11.2 allegata alla deliberazione n. 54/05, cui fa rinvio l'articolo 4, comma 7, della deliberazione n. 201/05); il Comune di Castiglione, nelle fatture relative ai consumi dei mesi di ottobre e novembre 2005, ha attribuito alla quota energia e alla quota fissa esposte in fattura, un valore diverso da quello che sarebbe risultato dalla somma corretta dei valori stabiliti dall'Autorità nelle predette tabelle;
 - ii. violazione dell'obbligo di sommare tutte le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/KWh e in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, previste dal TIT per il secondo periodo di regolazione, attribuendo a dette componenti i valori indicati dall'Autorità (nelle

- tabelle 2.1 e 26 richiamate, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1 e 6, comma 1 della deliberazione n. 202/05, nelle tabelle 9 e 18 richiamate, rispettivamente, dagli articoli 22, comma 1, lettera b), e 39, comma 1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, nella tabella 3.2 richiamata dall'articolo 2, comma 3 della deliberazione n. 61/06, nelle tabelle 6.1 e 6.2 richiamate dall'articolo 2, comma 5 della deliberazione medesima); il Comune di Castiglione, nelle fatture relative ai consumi del mese di maggio 2006, ha attribuito alla quota energia e alla quota fissa esposte in fattura, un valore diverso da quello che sarebbe risultato dalla somma corretta dei valori stabiliti dall'Autorità nelle predette tabelle;
- iii. violazione dell'obbligo, prescritto dall'articolo 57, comma 3 del TIT per il secondo periodo di regolazione, per non avere versato alla Cassa conguaglio, per i mesi di ottobre 2005, novembre 2005 e maggio 2006, il gettito derivante dai corrispettivi per prelievi di energia reattiva inerenti i suddetti periodi;
 - d) violazione dell'articolo 1, comma 1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, per avere applicato, nel periodo 1 febbraio 2004 - 16 febbraio 2007, corrispettivi espressi in quota potenza sulla base della potenza contrattualmente impegnata, anziché sulla base del valore massimo della potenza prelevata, anche a clienti finali con potenza disponibile superiore a 37,5 kW;
 - e) violazione delle deliberazioni dell'Autorità n. 202/05 e n. 203/06, di aggiornamento dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi di cui al Capitolo I del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 luglio 1996, per avere fatturato, in sede di fatturazione dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi, nel periodo 1 gennaio 2006 - 16 febbraio 2007, corrispettivi comprendenti la voce "diritto di segreteria", non prevista nelle citate disposizioni dell'Autorità;
 - f) violazione dell'articolo 6, comma 3, lettera b), del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT per il primo periodo di regolazione), per avere applicato, in sede di autocertificazione resa ai fini della verifica del rispetto del vincolo V1 per gli anni 2002 e 2003, criteri di calcolo dei ricavi ammessi, in difformità rispetto alle modalità di calcolo previste dalla disposizione sopra richiamata;
 - g) violazione dell'articolo 42, comma 13 del TIT per il secondo periodo di regolazione, per non avere predisposto, per gli anni 2004 e 2005, la specifica autocertificazione comprovante la destinazione dei consumi di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione;
 - h) violazione dell'articolo 48 comma 1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, per avere dichiarato, in sede di dichiarazioni rese nell'anno 2005, ai fini della perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3, quantitativi di energia ceduta ai clienti finali difformi dai quantitativi che avrebbero dovuto risultare dalla corretta applicazione del medesimo articolo 48, comma 1;
 - i) violazione dell'articolo 4, comma 1 del TIT per il primo periodo di regolazione, per non avere proposto, durante il periodo 22 dicembre 2001 -

31 gennaio 2004, pur essendo titolare di una rete di distribuzione composta anche da alcuni tratti di linea in media tensione, opzioni tariffarie per le utenze in media tensione, potenziali controparti del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;

- j) violazione dell'articolo 13, comma 2 del TIT per il secondo periodo di regolazione, per avere omesso di richiedere, durante il periodo 1 febbraio 2004 – 16 febbraio 2007, pur essendo titolare di una rete di distribuzione composta anche da alcuni tratti di linea in media tensione, e avendo adottato il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione, l'applicazione del regime medesimo per le utenze in media tensione, potenziali controparti del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.
2. Con raccomandata A/R del 17 marzo 2008 (prot. Autorità n. 0007877), anticipata a mezzo fax, il Comune di Castiglione ha chiesto di essere sentito in audizione formale davanti al Collegio.
 3. Con nota in data 23 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 0031604) il responsabile del procedimento ha comunicato al Comune le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, confermando la contestazione delle predette violazioni, raggruppate in due tipi individuati in ragione dell'interesse tutelato dalle disposizioni richiamate.
 4. In data 18 dicembre 2008 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito al Comune di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato d.P.R., una memoria difensiva ed alcuni documenti, acquisiti il successivo 31 dicembre 2008 (rispettivamente prot. Autorità n. 0043817 e n. 0043816).

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni del Comune

5. Nella memoria difensiva il Comune ha svolto argomentazioni di carattere generale, nonché argomentazioni specifiche per ciascuna delle violazioni contestate, in esito alle quali ha chiesto che non siano irrogate sanzioni o siano determinate nel minimo.

A.1. Argomentazioni di carattere generale

6. In ordine all'individuazione del fatturato rilevante ai fini della determinazione della sanzione, il Comune di Castiglione nella memoria difensiva ha preso atto dell'importo di euro 150.000,00 indicato nelle risultanze istruttorie. In sede di audizione finale, invece, il Comune ha dichiarato (senza peraltro darne dimostrazione) che il ricavo effettivo per il servizio di distribuzione di energia elettrica sarebbe notevolmente inferiore, pari a euro 50.000,00.
7. In secondo luogo, il Comune ha dedotto - senza tuttavia fornirne prova - di avere affidato dal 23 novembre 2007 l'attività di consulenza e bollettazione relativa al servizio di distribuzione di energia elettrica alla società Enersud S.r.l., con la conseguenza che ora il sistema di bollettazione sarebbe rispettoso delle disposizioni dell'Autorità. Secondo il Comune detta condotta dovrebbe essere

valutata ai fini della quantificazione della sanzione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), dell'Allegato A, della delibera ARG/com 144/08, quale "*condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati o comunque utile al più efficace perseguimento degli interessi affidati all'Autorità*".

8. In terzo luogo, poiché in considerazione dell'asserita attribuzione dell'attività di bollettazione alla società Enersud S.r.l. le "incongruenze con il sistema" sarebbero state eliminate, il Comune ha sostenuto l'applicabilità nel caso in esame altresì dell'articolo 7, dell'Allegato A, della delibera ARG/com 144/08, inerente il ravvedimento operoso.
9. In quarto luogo, in ragione delle sue modeste dimensioni territoriali e della predetta condotta virtuosa, secondo il Comune sarebbe applicabile nella fattispecie anche l'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A, della delibera ARG/com 144/08, che consente di derogare all'applicazione delle linee guida ove vi sia l'esigenza di valorizzare iniziative meritevoli di particolare apprezzamento.
10. Infine, il Comune ha richiamato i principi comunitari di proporzionalità ed equità dei provvedimenti sanzionatori, sostenendo di non poter essere assimilato ad un operatore di grandi dimensioni con commisurazione della sanzione solo al volume degli affari (e non anche al reddito netto).

A.2. Argomentazioni relative alle singole violazioni

11. Con riferimento al primo tipo di violazioni, inerenti l'inosservanza della disciplina tariffaria (lettere a), b), c) punti i. e ii., d), e), f), i) e j) del paragrafo 1), il Comune di Castiglione ha dedotto una serie di elementi incidenti sulla gravità delle infrazioni: l'esiguo numero di clienti finali coinvolti, l'assenza o modestia dei danni arrecati ai clienti finali, la mancanza di indebiti vantaggi conseguiti dall'agente, la circoscritta estensione territoriale delle violazioni (limitate al territorio comunale). Il Comune ha altresì dichiarato che la condotta illecita si sarebbe verificata per la difficoltà incontrata dal soggetto preposto da anni alla gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica, ad aggiornarsi rispetto all'evoluzione normativa e che detta condotta sarebbe cessata con l'affiancamento nella gestione di detto servizio della ditta Enersud S.r.l. esperta nel settore. Per gli illeciti in esame il Comune ha, pertanto, chiesto di non irrogare sanzioni o di determinarle nel minimo. Inoltre per alcune infrazioni il Comune ha svolto ulteriori osservazioni:
 - (i) in ordine alla mancata fatturazione della componente MCT per l'anno 2005, ha prodotto documenti diretti a dimostrare che detta componente tariffaria è stata fatturata e versata alla Cassa Conguaglio;
 - (ii) per quanto riguarda la violazione relativa all'applicazione della potenza contrattuale, anziché della potenza massima prelevata, anche ai clienti finali con potenza disponibile superiore a 37,5 kW, ha dichiarato che nel periodo in contestazione (1 febbraio 2004 - 16 febbraio 2007) non vi era alcuna utenza con potenza disponibile superiore a 37,5kW;
 - (iii) sull'illecito inerente la fatturazione della voce "diritto di segreteria" nei contributi di allacciamento e nei diritti fissi, ha dedotto che l'applicazione dei diritti di segreteria deriverebbe dalla natura pubblica del Comune e costituirebbe il compenso per l'attività rogatoria posta in essere dal segretario

- comunale, quale pubblico ufficiale, per la stipulazione in forma scritta dei contratti di somministrazione di energia elettrica;
- (iv) per quanto concerne l'infrazione relativa ai calcoli errati ai fini della verifica del rispetto del vincolo V1 per gli anni 2002 e 2003, ha prodotto documentazione diretta a dimostrare la correttezza dei suddetti calcoli.
12. Con riferimento al secondo gruppo di violazioni, inerenti il mancato rispetto della disciplina sulla perequazione, il Comune di Castiglione ha svolto le seguenti argomentazioni:
- (i) in relazione al mancato versamento alla Cassa Conguaglio, per i mesi di ottobre e novembre 2005, nonché per il mese di maggio 2006, del gettito derivante dai corrispettivi per prelievi di energia reattiva, ha dichiarato che detta infrazione coinvolge un solo cliente finale e che, pertanto, non avrebbe cagionato un danno per il cliente finale, né un vantaggio per il Comune;
- (ii) sulla mancata certificazione della destinazione dei consumi di energia elettrica ad uso proprio per gli anni 2004 e 2005, ha dedotto, senza tuttavia darne dimostrazione, che per l'anno 2005 esisterebbe una comunicazione in tal senso. La mancata comunicazione per l'anno 2004 sarebbe, invece, dovuta alla non piena conoscenza della complessa normativa in materia. Ritenendo, dunque, non sussistente l'illecito per l'anno 2005 e, in generale, cessata la condotta illecita stante l'affiancamento della ditta Enersud nella gestione del servizio di distribuzione, ha chiesto di non irrogare alcuna sanzione;
- (iii) sulla erroneità delle dichiarazioni rese nell'anno 2005 ai fini della perequazione, ha dedotto di avere dichiarato i quantitativi risultanti dai tabulati di fatturazione elaborati dal sistema informatico, senza peraltro fornirne la prova.

B. Valutazione delle argomentazioni del Comune di Castiglione

B.1. Sulle argomentazioni di carattere generale

13. Per quanto riguarda l'individuazione del fatturato al fine della determinazione dell'importo base della sanzione, la dichiarazione resa dal Comune in sede di audizione finale in ordine alla somma di euro 50.000,00 -notevolmente inferiore rispetto a quella indicata nelle risultanze istruttorie di euro 150.000,00 - non può essere accolta perché non dimostrata.
14. Quanto all'affidamento dell'attività di consulenza e bollettazione del servizio di distribuzione di energia elettrica alla società Enersud S.r.l. che dovrebbe garantire in futuro il rispetto delle disposizioni violate, si osserva che il Comune di Castiglione *non* ne ha fornito la prova e comunque si tratta di una doverosa iniziativa finalizzata al futuro rispetto della regolazione.
15. Non può essere infatti condivisa l'argomentazione secondo la quale, in considerazione delle modeste dimensioni dell'esercente medesimo e dell'asserito - ma non dimostrato - affidamento dell'attività di consulenza e bollettazione alla società Enersud S.r.l., troverebbe applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c), dell'Allegato A della delibera ARG/com 144/08 (che prevede la diminuzione di un valore non superiore alla metà dell'importo base della sanzione qualora sia stata posta in essere una condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati o comunque più utile al

più efficace perseguimento degli interessi affidati all'Autorità). Anche qualora il Comune avesse fornito prova dell'attribuzione dell'attività di consulenza e bollettazione ad una società esperta del settore, infatti, si tratterebbe di una iniziativa diretta a cessare la condotta illecita e ad evitarne la reiterazione. Pertanto, l'attribuzione del servizio di distribuzione alla società Enersud - ove dimostrato - avrebbe potuto essere valutato solo ai fini della gravità dell'infrazione.

16. Non può essere condivisa nemmeno la tesi secondo cui nel caso in esame troverebbe applicazione l'articolo 7, dell'Allegato A, della delibera ARG/com 144/08 (che consente la riduzione dell'importo base della sanzione se l'agente ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione). Anche in questo caso, infatti, le circostanze addotte dal Comune non risultano provate e, anche qualora lo fossero state, avrebbero inciso sulla durata dell'illecito e, dunque, sulla gravità dell'infrazione ai sensi dell'articolo 2 della delibera da ultimo citata.
17. Per le medesime ragioni già esposte ai precedenti paragrafi 15 e 16, non può essere accolta l'argomentazione secondo cui nella fattispecie dovrebbe applicarsi la disposizione eccezionale di cui all'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A, della delibera ARG/com 144/08, che giustifica deroghe nell'applicazione delle linee guida per la quantificazione delle sanzioni, qualora l'Autorità ritenga di valorizzare iniziative meritevoli di particolare apprezzamento.
18. Infine, con riguardo agli invocati principi comunitari di proporzionalità e di equità dei provvedimenti sanzionatori, si osserva che essi sono pienamente rispettati mediante la determinazione della sanzione con riferimento al fatturato, e dunque al volume degli affari, in luogo dell'utile netto, in quanto ai fini sanzionatori il fatturato appare maggiormente idoneo a valutare la capacità economica dell'impresa rispetto all'utile di bilancio, che potrebbe essere determinato in misura non elevata per vari motivi, ad esempio fiscali.

B.2. Sulle singole violazioni contestate

19. Le violazioni contestate sono raggruppabili in due tipi, individuati in ragione dell'interesse pubblico tutelato:
 - (i) violazione della disciplina tariffaria in materia di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi; in tale tipologia rientrano le violazioni di cui alle lettere a), b), c) punti i. e ii., d), e), f), i) e j) del paragrafo 1;
 - (ii) violazione della disciplina sulla perequazione; a tale tipologia sono ascrivibili le violazioni di cui alle lettere c) punto iii., g) e h) del paragrafo 1.

B.2.1. Sulla violazione della disciplina tariffaria in materia di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e in materia di corrispettivi di allacciamento e diritti fissi (lettere a), b), c) punti i. e ii., d), e), f), i) e j) del paragrafo 1).

20. L'esiguità del numero di clienti finali interessati, l'assenza o modestia dei danni arrecati ai clienti finali, la mancanza di indebiti vantaggi conseguiti dall' esercente, nonché la limitata estensione territoriale delle violazioni contestate, sono già state prese in considerazione nelle risultanze istruttorie comunicate dal responsabile del

procedimento. Al riguardo si osserva che si tratta di elementi che incidono sulla gravità dell'illecito e non sul suo perfezionamento, posto che gli illeciti in questione sono di mera condotta e quindi si verificano in tutti i casi di semplice inosservanza di provvedimenti dell'Autorità. Si osserva altresì che le eventuali difficoltà incontrate dal personale preposto alla gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica, ad aggiornarsi rispetto all'evoluzione normativa, non consentono di escludere la responsabilità dell' esercente. Il Comune è evidentemente responsabile delle inefficienze del proprio personale quando queste determinano una violazione delle delibere dell'Autorità.

21. Con particolare riguardo all'illecito relativo alla mancata fatturazione della componente MCT per l'anno 2005, si rileva che il Comune ha prodotto documenti idonei a dimostrare che detta componente è stata fatturata solo per i consumi diversi da quelli comunali. Tuttavia, la componente in questione avrebbe dovuto essere fatturata anche per i consumi di energia ad uso comunale. Sussiste, pertanto, la violazione contestata.
22. In ordine all'infrazione relativa all'applicazione della potenza contrattuale in luogo della potenza massima prelevata anche ai clienti finali con potenza disponibile superiore a 37,5 kW, il Comune ha sostenuto che nel periodo in contestazione non vi sarebbe stata alcuna utenza di tale tipo. Invero, ad un più attento esame della documentazione acquisita, *non* risultano clienti finali con detta potenza. Di conseguenza, *non* sussiste l'illecito in esame.
23. Per quanto riguarda la violazione relativa alla fatturazione della voce "diritti di segreteria" nei contributi di allacciamento e nei diritti fissi, va condivisa la deduzione del Comune secondo la quale in caso di stipulazione di contratti di somministrazione di energia elettrica il Comune ha l'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria ai sensi dell'art. 40, legge 8 giugno 1962, n. 604. Pertanto, *non* sussiste l'illecito contestato.
24. Infine, per quanto concerne l'infrazione relativa ai calcoli errati per la verifica del rispetto del vincolo V1 per gli anni 2002 e 2003, la documentazione prodotta dal Comune è idonea a dimostrare la correttezza dei calcoli in questione. In particolare, per quanto riguarda l'anno 2002 si rileva che nel modulo preparatorio inviato all'Autorità non risultano indicati i consumi di energia per illuminazione pubblica, dei quali tuttavia il Comune ha tenuto conto nella determinazione dei ricavi ammessi e di quelli eccedentari: trattasi, dunque, di un errore materiale che ha determinato una mera irregolarità.

B.2.2. Sulla violazione della disciplina sulla perequazione (lettere c) punto iii, g) e h) del paragrafo 1).

25. Il fatto che l'illecito di cui alla lettera c), punto iii., del paragrafo 1, inerente il mancato versamento alla Cassa Conguaglio del gettito derivante dai corrispettivi per prelievi di energia reattiva abbia riguardato un solo cliente finale - come riconosciuto nelle risultanze istruttorie - non consente di affermare che non vi è stato alcun vantaggio per il Comune, posto che quest'ultimo ha indebitamente trattenuto delle somme, sia pure modeste.
26. Sulla mancanza di autocertificazione comprovante la destinazione dei consumi di energia elettrica ad uso proprio per gli anni 2004 e 2005, il Comune ha sostenuto ma non dimostrato l'esistenza di detta certificazione per l'anno 2005. Quanto, poi,

al fatto che la condotta illecita per l'anno 2004 sarebbe da imputare all'ignoranza delle disposizioni in materia da parte del soggetto preposto alla gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica, ciò non esclude certamente la responsabilità del Comune che avrebbe dovuto adoperarsi affinché detto servizio fosse gestito correttamente, nella piena osservanza della vigente disciplina.

27. Per quanto riguarda, infine, i contestati errori nelle dichiarazioni rese ai fini della perequazione, il Comune *non* ha fornito la prova che i quantitativi dichiarati sarebbero quelli risultanti dai tabulati di fatturazione elaborati dal sistema informatico del Comune medesimo. Tuttavia, anche se così fosse, ciò non escluderebbe che detti tabulati possano essere stati *erroneamente* elaborati dal sistema informatico.

Quantificazione della sanzione

28. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
29. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
30. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*".
31. Ai fini della quantificazione della relativa sanzione, ognuno dei due tipi di violazione prospettati al paragrafo 19 verrà autonomamente valutato alla luce delle sopra citate disposizioni.

Violazione della disciplina tariffaria in materia di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e in materia di corrispettivi di allacciamento e diritti fissi (lettere a), b), c) punti i. e ii., d), e), f), i) e j) del paragrafo 1).

32. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, il Comune di Castiglione, fatturando in maniera impropria le componenti tariffarie, ha violato disposizioni dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza del sistema tariffario, nonché il principio di applicazione non discriminatoria delle tariffe. In particolare, il mancato rispetto di alcune disposizioni può danneggiare gli utenti del Comune stesso, mentre la mancata o errata fatturazione di componenti tariffarie fissate dall'Autorità può, da un lato, diminuire i proventi per il Comune, con ripercussioni sulla qualità, sicurezza e efficienza del servizio di fornitura dell'energia elettrica, dall'altro, ripercuotersi sulla corretta applicazione dei

sistemi di perequazione, alterando il livello delle tariffe per la generalità delle utenze.

33. La violazione di cui alla lettera a), punto iii., del paragrafo 1, inerente la componente tariffaria MCT - ovvero la componente per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale - è particolarmente grave in quanto riguarda una norma posta a copertura degli oneri generali del sistema elettrico la cui mancata o errata fatturazione determina, dunque, un danno al sistema nel suo complesso.
34. Le infrazioni di cui alle lettere d), e) e f) non sussistono per cui non vengono in considerazione ai fini della determinazione della sanzione.
35. Gli illeciti di cui alla lettera c), punto i. e ii., sono stati accertati rispettivamente per due mesi e per un mese, la violazione di cui alla lettera a) è stata accertata per un anno, la violazione di cui alla lettera b) è stata accertata per due anni, le violazioni di cui alle lettere i) e j) sono state accertate per tre anni.
36. Peraltro, la gravità delle violazioni in esame risulta attenuata in quanto:
 - il numero dei clienti finali coinvolti è esiguo;
 - l'estensione territoriale delle violazioni contestate è modesta: il Comune di Castiglione di Sicilia esercita il servizio di distribuzione di energia elettrica nel solo centro urbano del territorio comunale;
 - i danni arrecati ai clienti finali sono assenti o limitati;
 - l'esercente non ha conseguito indebiti vantaggi.
37. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si osserva che dalla documentazione acquisita non risultano elementi in tal senso.
38. Quanto al *criterio della personalità dell'agente*, nei confronti del Comune di Castiglione di Sicilia non sono stati adottati precedenti provvedimenti sanzionatori.
39. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si fa presente che il Comune di Castiglione di Sicilia, in considerazione del ristretto ambito territoriale nel quale opera e del numero di clienti finali serviti (poco più di mille), è un soggetto di piccolissime dimensioni. Dai bilanci prodotti dal Comune non emerge una voce specifica relativa ai ricavi derivanti dall'attività di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica; pertanto, si è provveduto ad effettuare una stima dei ricavi ammessi sulla base degli elementi forniti dal Comune medesimo durante i predetti accertamenti. In esito a ciò, i ricavi ammessi relativi ai servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, per l'anno 2005, ammontano a circa euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).
40. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 25.822,84.

Violazione della disciplina sulla perequazione (lettere c) punto iii, g) e h) del paragrafo 1).

41. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune di Castiglione di Sicilia contrasta con disposizioni volte a garantire un efficace sistema di perequazione dei costi per la tutela dell'economicità e redditività dei distributori. La definizione di un simile meccanismo è resa necessaria dal fatto che il vincolo di uniformità della tariffa di distribuzione sul territorio nazionale comporta la definizione dei corrispettivi tariffari sulla base delle caratteristiche

medie dell'utenza e del territorio serviti dai distributori, mentre i costi del servizio effettivamente sostenuti dai distributori sono influenzati dalle specifiche caratteristiche della clientela servita e da fattori ambientali fuori dal controllo dell'impresa distributrice. Tuttavia, affinché detto sistema funzioni correttamente, è essenziale che i distributori osservino le disposizioni dettate al riguardo dall'Autorità.

42. La violazione di cui alla lettera c), punto iii., è stata accertata per tre mesi, peraltro non continuativi; la violazione di cui alla lettera g) è stata accertata per due anni e la violazione di cui alla lettera h) è stata accertata per un anno.
43. La gravità delle violazioni in esame risulta attenuata in quanto:
 - la violazione di cui alla lettera c), punto iii., del paragrafo 1, riguarda un solo cliente finale e si riferisce ad un arco temporale limitato (tre mesi, sia pure coincidente con quello delle fatture esaminate a campione);
 - la violazione di cui alla lettera g) non ha arrecato un concreto pregiudizio e l'esercente non ha conseguito alcun indebito vantaggio.
44. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si osserva che dalla documentazione acquisita non risultano elementi in tal senso.
45. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rinvia al precedente paragrafo 38.
46. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rinvia al precedente paragrafo 39.
47. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 25.822,84

DELIBERA

1. si accerta la violazione da parte del Comune di Castiglione di Sicilia delle seguenti disposizioni: articolo 4, comma 1, del TIT per il primo periodo di regolazione; articoli 1, comma 1, 2, comma 2, lettera c), 13, comma 2, 22, comma 1, lettera b), 39, comma 1, 42, comma 13, 48, comma 1, e 57, comma 3, del TIT per il secondo periodo di regolazione; tabelle 2.1 e 26 richiamate, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1 e 6, comma 1 della deliberazione n. 135/04, tabelle 9 e 18 richiamate, rispettivamente, dagli articoli 22, comma 1, lettera b), e 39, comma 1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, tabella 5.2 richiamata dall'articolo 4, comma 4 della deliberazione n. 201/05, tabella 8 allegata alla deliberazione n. 133/05, cui fa rinvio l'articolo 4, comma 6 della deliberazione n. 201/05, tabella 11.2 allegata alla deliberazione n. 54/05, cui fa rinvio l'articolo 4, comma 7 della deliberazione n. 201/05, tabelle 2.1 e 26 richiamate, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1 e 6, comma 1 della deliberazione n. 202/05, tabelle 9 e 18 richiamate, rispettivamente, dagli articoli 22, comma 1, lettera b), e 39, comma 1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, tabella 3.2 richiamata dall'articolo 2, comma 3 della deliberazione n. 61/06, tabelle 6.1 e 6.2 richiamate dall'articolo 2, comma 5 della predetta deliberazione;
2. sono irrogate al Comune di Castiglione di Sicilia le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della

legge n. 481/95, pari ad un importo complessivo di euro 51.645,68 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/68):

- a) euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84), per aver violato l'articolo 4, comma 1, del TIT per il primo periodo di regolazione; gli articoli 1, comma 1, 2, comma 2, lettera c), 13, comma 2, 22, comma 1, lettera b), e 39, comma 1, del TIT per il secondo periodo di regolazione; tabelle 2.1 e 26 richiamate, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1 e 6, comma 1 della deliberazione n. 135/04, tabelle 9 e 18 richiamate, rispettivamente, dagli articoli 22, comma 1, lettera b), e 39, comma 1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, tabella 5.2 richiamata dall'articolo 4, comma 4 della deliberazione n. 201/05, tabella 8 allegata alla deliberazione n. 133/05, cui fa rinvio l'articolo 4, comma 6 della deliberazione n. 201/05, tabella 11.2 allegata alla deliberazione n. 54/05, cui fa rinvio l'articolo 4, comma 7 della deliberazione n. 201/05, tabelle 2.1 e 26 richiamate, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1 e 6, comma 1 della deliberazione n. 202/05, tabelle 9 e 18 richiamate, rispettivamente, dagli articoli 22, comma 1, lettera b), e 39, comma 1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, tabella 3.2 richiamata dall'articolo 2, comma 3 della deliberazione n. 61/06, tabelle 6.1 e 6.2 richiamate dall'articolo 2, comma 5 della predetta deliberazione;
 - b) euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84), per aver violato gli articoli 42, comma 13, 48, comma 1, e 57, comma 3, del TIT per il secondo periodo di regolazione;
3. si ordina al Comune di Castiglione di Sicilia di pagare le suddette sanzioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
 4. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
 5. si ordina al Comune di Castiglione di Sicilia di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
 6. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al Comune di Castiglione di Sicilia, Piazza Lauria, n. 1, 95012 Castiglione di Sicilia (CT) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

16 febbraio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis